

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

I Commissione permanente (Affari costituzionali)

Audizione sull'atto del Governo n. 33 (d.lgs. 117/2017 - Codice del Terzo settore)

Avv. Giuseppe Guzzetti

Presidente dell'Associazione di fondazioni e casse di risparmio (Acri)

Roma, 10 luglio 2018

La legge delega di riforma del Terzo settore n.106/2016 stabilisce, al comma 1 dell'art. 1 che *“alle fondazioni bancarie, in quanto enti che concorrono al perseguimento delle finalità della presente legge, non si applicano le disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti attuativi”*. Tale previsione è richiamata, in sintesi, all'art. 3 comma 3 del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), fatta eccezione per le norme contenute nel Capo II del Titolo VIII (artt. 61-66), e correlate norme transitorie e di attuazione dell'art. 101 (comma 4 e comma 5), inerenti i Centri di servizio per il volontariato che direttamente coinvolgono le Fondazioni.

Proprio in virtù della previsione sopra richiamata, le Fondazioni ritengono utile mettere a disposizione del legislatore, dal quotidiano e pregnante rapporto con gli Enti di terzo settore che le Fondazioni stesse intrattengono per l'assolvimento della propria missione istituzionale, le proprie osservazioni e proposte sia con specifico riferimento agli articoli che le coinvolgono direttamente, che sulla restante parte del testo legislativo.

### **Osservazioni sul Capo II del Titolo VIII (artt. 61-66)**

In materia di Centri di servizio per il volontariato la nuova disciplina introdotta dal Codice del Terzo settore riflette positivamente i suggerimenti che, con spirito di fattiva collaborazione e condivisione, Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore, CSVnet e la Consulta Nazionale dei Comitati di Gestione, avevano avuto modo di offrire al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in diversi momenti di incontro e di confronto.

Acri apprezza quindi il testo del decreto licenziato lo scorso anno, e ritiene che il suo impianto abbia una coerenza complessiva da salvaguardare.

In effetti, su questa parte del testo legislativo, le modifiche previste dal decreto correttivo sono minime (contemplate nell'art. 18 del decreto correttivo stesso), e si riferiscono sostanzialmente a due interventi:

1. lo “sdoppiamento” di uno degli OTC aventi competenza bi-regionale, in particolare il n. 4 relativo a Veneto e Friuli Venezia Giulia;
2. un più appropriato criterio di scelta dei rappresentanti degli OTC “bi-regionali” espressi dall'associazione rappresentativa degli Enti di terzo settore.

Riguardo al primo intervento, l'effetto sarebbe di modificare la competenza territoriale dell'ambito n. 4, limitandola alla sola regione Veneto, e di aggiungere un nuovo OTC, il quindicesimo, con ambito territoriale riferito alla regione Friuli Venezia Giulia.

Non ci si può esimere dall'osservare che, dal punto di vista logico, questo intervento è in contro-tendenza rispetto al criterio di fondo adottato con la riforma, che era ispirato a obiettivi di riduzione e semplificazione degli apparati intermedi e che aveva portato al passaggio dai 21 Comitati di gestione della precedente normativa ai 14 OTC ora previsti (si rammenta che Acri ne aveva originariamente proposti solo 10).

Ciò nonostante, Acri ritiene opportuno prendere atto della proposta di modifica senza sollevare obiezioni, attribuendo ad essa il valore di una necessaria equilibratura dei complessi rapporti tra le regioni coinvolte.

Si deve invece segnalare un errore materiale nella riformulazione dell'art. 65 conseguente alla suddetta modifica.

Mentre infatti si prevede correttamente l'aggiunta del nuovo ambito 15 (Friuli Venezia Giulia) nell'elenco di ambiti del comma 3, riguardanti gli OTC con competenza su una sola regione, si osserva che, erroneamente, il "rinnovato" ambito n. 4, relativo ora alla sola regione Veneto, rimane nella sua originaria collocazione nel comma 4, tra gli OTC aventi competenza su due regioni, e perciò composti da un numero maggiore di membri. La conseguenza sarebbe che l'OTC n. 4 (Veneto) sarebbe l'unico in Italia, tra quelli con competenza su una sola regione, ad essere composto da 13 membri.

Di seguito si propongono le seguenti modifiche all'art. 18 che ricollocherebbe nella giusta posizione l'OTC in questione:

- b) al comma 3, dopo la parola "3," aggiungere la parola "4,";
- c) al comma 4, dopo la parola "2," sopprimere la parola "4,".

Per quanto riguarda il secondo intervento di modifica, inerente la designazione dei componenti negli OTC bi-regionali da parte dell'associazione maggiormente rappresentativa degli Enti di terzo settore, la valutazione di Acri è favorevole al positivo accoglimento della proposta.

\*\*\*

Oltre alla valutazione delle due ipotesi di modifica già contenute nel decreto correttivo si ritiene opportuno avanzare nuovamente una proposta, già formulata da Acri nella fase che ha preceduto l'emanazione del d.lgs. 117/2017, che punta a rendere coerente la giurisdizione competente a dirimere le eventuali controversie nascenti da atti dell'ONC (Organismo Nazionale di Controllo sul sistema dei Centri di servizio) con la natura privatistica dello stesso ONC, sancita in modo pieno e inequivoco dall'art. 63 del Codice.

A tal fine si propone di aggiungere al decreto correttivo, dopo l'art. 18 un articolo avente il seguente testo:

ART. 18 bis

*(Modifiche all'articolo 66 del decreto legislativo n. 117 del 2017)*

1. All'articolo 66 del decreto legislativo n. 117 del 2017, al comma 3, la parola "amministrativo" è sostituita dalla parola "ordinario".

### **Osservazioni di carattere generale sulle altre parti del decreto correttivo**

Come anticipato in esordio, si ritiene opportuno fornire alcuni ulteriori elementi di valutazione sulle proposte di correzione del Codice del Terzo settore al vaglio della Commissione.

Un elemento da cui partire è la consapevolezza della notevole complessità dell'azione di riforma avviata, tenuto conto dell'estrema frammentazione del contesto a cui essa è rivolta (e che infatti ci si propone di amalgamare) e del poderoso impianto di nuove regole e disposizioni da applicare.

Questa complessità sottende in radice la necessità di messe a punto dopo una prima fase di applicazione delle norme stesse o, dove esse non siano immediatamente applicabili, di più concreta e approfondita valutazione da parte dei destinatari delle ricadute operative della riforma sulla propria realtà operativa. La stessa legge delega ha infatti previsto la possibilità per il Governo di predisporre uno o più decreti correttivi entro 12 mesi dall'emanazione dell'originario decreto legislativo.

Per ottenere il risultato auspicato di questa fase di assestamento è necessario, ad avviso di Acri, che si pervenga alla definizione degli interventi correttivi tenendo soprattutto conto delle osservazioni e dei suggerimenti degli operatori del settore, i quali più di

tutti sono in grado di valutare la portata promozionale delle nuove norme, e dal cui attivo coinvolgimento dipende in buona parte il successo della riforma.

In questa ottica assume un rilievo primario il prezioso lavoro di approfondimento e di raccordo con i propri associati svolto dal Forum Nazionale del Terzo Settore, che oggi costituisce indubbiamente la forma più avanzata di rappresentanza delle diverse realtà del Terzo settore italiano.

Acri ha da tempo stabilito con il Forum un rapporto di collaborazione strategica in virtù del quale le competenze e le risorse di ciascuno dei due attori sono state messe a fattor comune per il conseguimento di importanti risultati a vantaggio della comunità nazionale<sup>1</sup>, e su cui ha fatto perno l'elaborazione della proposta congiunta sottoposta al Governo in merito alla riforma in atto.

In ragione di queste premesse, Acri ha potuto visionare le proposte che il Forum Nazionale del Terzo Settore presenterà alla Commissione nella sua prossima audizione, apprezzandone pienamente lo spirito e i contenuti.

Si auspica quindi che anche la Commissione tenga queste proposte in massimo conto, accogliendole nella maggiore misura possibile.

---

<sup>1</sup> Il primo protocollo nazionale d'intesa tra Acri e Forum Nazionale del Terzo Settore risale al 2005, e da esso sono scaturiti, con rimodulazioni successive dell'iniziale intesa, alcuni dei più interessanti e importanti interventi di respiro nazionale realizzati congiuntamente da (o con la partecipazione in veste di protagonisti di) attori del cosiddetto privato sociale italiano: la Fondazione con il Sud, la perequazione territoriale dei fondi destinati ai Centri di servizio per il volontariato, il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.